

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) STAGNO D'ALCONTRES	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO STAGNO D ALCONTRES

Seduta del 23/01/2025

FATTO

Col ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha chiesto l'accredito della somma di € 4.209,00, all'intermediario del soggetto beneficiario di un bonifico al quale il pagamento sarebbe stato effettuato per mero errore nella digitazione del codice IBAN. Ha dedotto la Ricorrente, in particolare:

- a) che in data 08 novembre 2019 avrebbe effettuato il suddetto bonifico bancario a saldo della fattura da un proprio fornitore indicando per errore un IBAN diverso da quello corretto e che in data 13 novembre 2019, la medesima avrebbe inutilmente chiesto al proprio istituto di credito il richiamo del bonifico;
- b) che nella successiva data del 26 febbraio 2020, la società beneficiaria del pagamento confermato al proprio intermediario che la somma pagata non era dovuta, perché non aveva svolto alcun servizio a favore della ricorrente; pertanto, la relativa somma doveva essere stornata e restituita alla ricorrente;
- c) che, ciò nonostante, l'Intermediario non procedeva al riaccredito, in quanto lo stesso aveva utilizzato le somme, compensandole con un suo precedente credito verso il proprio cliente, erroneamente destinatario del pagamento,

In ragione di quanto precede, la Ricorrente ha chiesto che «[Intermediario] *effettui il pagamento in favore di [Ricorrente] della somma capitale di Euro 4.209,00, maggiorata degli interessi*».

L'Intermediario ha resistito al ricorso, deducendo:

- a) che solo in data 15 novembre 2029 riceveva dal PSP della ricorrente la richiesta di richiamo del bonifico, attivandosi verso il cliente per chiedere conferma in ordine alla debenza o meno del pagamento;
- b) che solo nella data del 20 febbraio 2020 il beneficiario del pagamento confermava che effettivamente esso era stato effettuato in suo favore per errore;
- c) che, tuttavia, a quella data l'importo accreditato non era nella disponibilità della beneficiaria, in quanto portato in data 11 novembre 2019 in compensazione della posizione debitoria della beneficiaria medesima verso l'Intermediario.

Sulla scorta di tali premesse, l'Intermediario, richiamato il principio di irrevocabilità dell'ordine di pagamento eseguito di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 10/2011 e ss.mm.ii. e rilevato che del pagamento si sarebbe eventualmente arricchita la beneficiaria, ha domandato che il Collegio voglia:

«1) in via principale, respingere il ricorso per assenza di responsabilità della Resistente;

2) in via subordinata nella denegata ipotesi che il Collegio ritenga di poter ravvisare profili di responsabilità nell'accaduto in capo all'intermediario, che definisca la ripartizione in misura proporzionale alle effettive responsabilità delle parti».

In sede di repliche la Ricorrente, insistendo nel ricorso, ha rilevato essere pacifico l'errore nel pagamento, ed ha altresì dedotto come non vi fosse prova della circostanza che l'Intermediario si fosse tempestivamente attivato presso il beneficiario per il recupero delle somme, che il medesimo (Intermediario) avrebbe poi consapevolmente utilizzato le somme per effettuare in suo favore una compensazione, contestando altresì che al caso di specie potesse applicarsi la disciplina di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 10/2011 e ss.mm.ii.

L'Intermediario ha sostanzialmente ribadito le proprie posizioni nelle controrepliche.

Così ricostruiti i termini della vicenda, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento per i seguenti motivi.

DIRITTO

La vicenda, per come correttamente rilevato dalla Ricorrente, non va ricondotta all'art. 17 D.Lgs. n. 10/2011 e ss.mm.ii.; ma al disposto dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo, per il quale: *«Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico»* (comma 1).

Il successivo art. 25 precisa, al comma 1, che *«Il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile».*

La disposizione in parola, nel sancire l'onere del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario (PSP) conferma che egli non ha, tuttavia, il potere di disporre autonomamente (ossia senza l'ordine di pagamento del beneficiario medesimo) il riaccredito delle somme, potendo solo "collaborare" col PSP del pagatore al fine di consentire il recupero delle somme. Del resto:

- a) in tema di c/c bancario, solo il titolare del conto ha il potere di disporre della provvista (art. 1852 cod. civ.);
- b) una volta accreditate in conto le somme concorrono indistintamente a formare la provvista del correntista, secondo il principio della confusione del numerario.

Escluso, dunque, che l'obbligo di collaborazione possa spingersi fino al punto di consentire al PSP del beneficiario di disporre in via diretta il riaccredito delle somme,

occorre verificare se sia legittima la compensazione operata dalla banca, e tale non può che essere ritenuta atteso quanto disposto dall'art. 1853 cod. civ.

Ciò che la banca ha compensato, infatti, è la provvista creatasi sul conto corrente del beneficiario, il quale resta per altra via responsabile verso il pagatore dell'indebito a mente dell'art. 2033 cod. civ.

Né può qui venire in rilievo la disciplina – alla quale fa riferimento l'Intermediario medesimo – dell'indebito arricchimento:

- a) contro il beneficiario del pagamento esiste un'azione tipica (quella d'indebito oggettivo);
- b) l'Intermediario non si è arricchito “senza giusta causa”, ma ha compensato un proprio credito con un credito del proprio debitore.

Ciò fermo restando che, peraltro, alla disciplina dell'indebito non ha fatto riferimento la ricorrente.

Va qui precisato, inoltre, che il Ricorrente non ha dedotto la responsabilità qualificata dell'intermediario da “contatto sociale”, secondo l'insegnamento espresso da *Cass. civ. ss. uu. n. 17415/2024*, né ha allegato compiutamente i fatti sui quali la responsabilità dell'Intermediario è, secondo la detta giurisprudenza, ammessa. Si tratta del resto di domanda etero determinata (quella da responsabilità da contatto sociale) che, allo stato, non essendo stata dedotta, non è dal Collegio esaminabile

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI